



COMUNE DI CORTE DE' FRATI
PROVINCIA DI CREMONA
www.comune.cortedefrati.cr.it

Piazza Roma 1
26010 Corte de' Frati (CR)
tel. 0372/93121
fax 0372/93570
C.F. e P. IVA 00323930198

Email:
info@comune.cortedefrati.cr.it
PEC:
comune.cortedefrati.cr@pec.it

**PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTAMENTO A VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI CORTE DE' FRATI RELATIVA AL
PROCEDIMENTO DI SUAP PRESENTATO DALLA DITTA "ROTA GUIDO SRL" PER AMPLIAMENTO
INSEDIAMENTO ESISTENTE**

Prot.282/corte

Corte de' Frati, 13.02.2018

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

VISTI:

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi;
- il DPR n.160/2010 e s.m.i.;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni e con deliberazione di Giunta Regionale n.IX/3836 del 25 luglio 2012;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.23 del 27/09/2017, atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS;

PRESO ATTO che:

- in data 27/09/2017 è stato avviato, con Deliberazione di Giunta comunale n.23, la redazione del SUAP denominato "Rota Guido S.r.l." unitamente alla Verifica di assoggettabilità alla VAS;
- in data 27/09/2017 con la medesima Deliberazione di Giunta comunale n.23 sono stati individuati:
 - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
 - a) soggetti competenti in materia ambientale:
 - A.R.P.A Lombardia – Dipartimento di Cremona;
 - ATS di Cremona;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio;
 - b) enti territorialmente interessati:
 - Regione Lombardia;
 - Provincia di Cremona;
 - Comuni confinanti (Comune di Persico Dosimo, Comune di Pozzaglio ed Uniti, Comune di Olmeneta, Comune di Robecco d'Oglio, Comune di Scandolara Ripa Oglio, Comune di Grontardo, Comune di Pontevecchio, Comune di Alfianello);

- Autorità di bacino del Po;
 - Parco Oglio Nord
- c) altri soggetti:
- Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel Territorio Cremonese;
 - Consorzio di Bonifica Dugali;
 - Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli;
- o le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;
 - o i settori del pubblico interessati all'iter decisionale: le organizzazioni ambientaliste, le associazioni culturali, sociali, sportive, professionali, socio-assistenziali, di promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni economico-professionali, gli ordini professionali, le organizzazioni rappresentative del mondo dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, gli enti morali e religiosi, le autorità scolastiche, i comitati civici e di quartiere, le associazioni di residenti e i portatori di interessi diffusi sul territorio che possono contribuire a consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del processo di valutazione ambientale;
 - o le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- in data 19/12/2017 è stato messo a disposizione sul sito web SIVAS di Regione Lombardia il Rapporto Preliminare per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS unitamente agli elaborati del SUAP;
 - in data 18/01/2018 è scaduto il termine per gli Enti competenti in materia ambientale e per gli Enti territorialmente interessati per far pervenire il proprio contributo ai sensi della vigente normativa;
 - in data 09.01.2018 (prot. Comune di Corte de' Frati n.49) è pervenuta richiesta di ATS Val Padana riguardante la necessità di un approfondimento delle attività svolte nel nuovo capannone e una valutazione dei possibili impatti sulla salute dovuta alla presenza di inquinanti nelle emissioni in atmosfera, negli scarichi idrici e nello stoccaggio dei rifiuti, precisando se l'ampliamento comporterà una modifica quantitativa e qualitativa degli stessi;
 - il Proponente in data 97/01/2018 (prot. Comune di Corte de' Frati n.97) ha predisposto specifico riscontro alle richieste di ATS, che sono state trasmesse agli Enti territorialmente interessati e ai Soggetti competenti in materia ambientale;
 - in data 23/01/2018 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale;
 - alla data del 18/01/2018 sono pervenuti i seguenti contributi (allegati al presente provvedimento):
1. **ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo e Cremona** (prot. 96 /corte del 16.01.2018) ritiene di poter condividere le conclusioni del Rapporto preliminare, osservando come la variante non appaia tale da prefigurare effetti significativi sull'ambiente meritori di ulteriori approfondimenti in un processo di VAS; osserva comunque quanto segue in merito ad alcune tematiche specifiche:
 - sottolinea l'importanza di tenere in debita considerazione la presenza di insediamenti residenziali nell'intorno dell'insediamento oggetto di ampliamento, in particolar modo perseguendo le più idonee soluzioni progettuali finalizzate a garantire la migliore compatibilità ambientale dell'attività produttiva con il contermino contesto residenziale; *prendendo atto di quanto rilevato, si specifica che l'intervento in oggetto è necessario per il mantenimento dell'attività produttiva in oggetto, garantendone i necessari spazi a supporto dell'attività produttiva e della competitività sul mercato; si puntualizza, inoltre, che l'attività è già ad oggi insediata e quanto previsto rappresenta unicamente l'ampliamento delle aree a disposizione di un insediamento esistente; è stata, comunque, posta particolare attenzione all'inserimento del progetto nel contesto, richiamando comunque quanto dichiarato dall'azienda in relazione al fatto che le lavorazioni svolte, dal punto di vista produttivo, rimarranno le medesime già attualmente in essere, ma potranno essere organizzate in spazi meno congestionati, con un*

conseguente miglioramento del ciclo produttivo; al proposito, l'azienda puntualizza inoltre che:

- gli scarichi in atmosfera sono limitati alle lavorazioni di saldatura e comunque non varieranno rispetto alla situazione attuale, in quanto non è prevista una variazione di tali lavorazioni;
- nessuno dei processi genera scarichi idrici o reflui di alcun tipo, gli unici scarichi previsti sono quelli derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche e dei servizi igienici del nuovo capannone, che saranno opportunamente trattati e recapitati in fognatura;
- data la natura delle lavorazioni, non viene effettuato lo stoccaggio dei rifiuti; lo scarto di tutti i processi di lavorazione è rottame di ferro che viene interamente recuperato;

inoltre l'azienda evidenzia come l'ampliamento previsto non vada a peggiorare l'impatto sull'ambiente, ma possa invece ridurlo per i seguenti motivi:

- le vetture dei dipendenti e dei visitatori, tutti i mezzi leggeri e pesanti che attualmente invadono le vie del paese saranno parcheggiati all'interno dello stabilimento (nel parcheggio di futura realizzazione), riducendo drasticamente i disagi al traffico ed alla popolazione, aumentando la sicurezza e limitando nel contempo le emissioni dovute alle manovre;
- le movimentazioni dei materiali per lo stoccaggio avverranno internamente allo stabilimento, senza dover cercare l'appoggio di strutture esterne e riducendo di conseguenza il traffico di mezzi pesanti e le emissioni;
- la superficie coperta più estesa, consentirà di stoccare al chiuso il materiale che per mancanza di spazio attualmente risulta esposto agli agenti atmosferici, evitando di dover sprecare risorse per imballi supplementari;
- spostando le aree di lavorazione e quindi le attrezzature dal vecchio al nuovo complesso, la sorgente di rumore (per la cui valutazione si rimanda all'allegata "Previsione di impatto acustico") si allontanerebbe ulteriormente dalla zona abitata;

si evidenzia, infine, che il documento "Previsione di impatto acustico" conclude specificando che "l'ampliamento oggetto di valutazione non dovrebbe determinare il superamento dei limiti previsti, né al confine, né conseguentemente presso i recettori più vicini ed è possibile ipotizzare il rispetto del criterio differenziale nei punti valutati; l'impatto acustico prodotto dal futuro ampliamento, dovrebbe rispettare i limiti di legge" e prevedendo, a tal proposito, una campagna di misure ambientali a lavori ultimati, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nell'analisi previsionale di clima acustico; infine, si richiamano comunque le misure di mitigazione previste dal Rapporto Preliminare nel capitolo 4.2;

- pur prendendo atto di quanto precisato nel Rapporto preliminare in relazione alle necessità di ampliamento della Società proponente e all'assenza di ragionevoli alternative al consumo di suolo agricolo sotteso alla variante, si sottolinea l'importanza di evidenziare la coerenza della variante rispetto alle disposizioni definite dalla LR n.31/2014 e agli indirizzi applicativi esplicitati dal Comunicato regionale n.50 del 25 marzo 2015; si prende atto di quanto rilevato, prevedendo di esplicitare univocamente, nella documentazione di SUAP, la coerenza della variante rispetto alle disposizioni definite dalla LR n.31/2014 e agli indirizzi applicativi esplicitati dal Comunicato regionale n.50/2015;
- sottolinea l'importanza di tenere in debita considerazione l'indicazione restituita dal PGRA, ritenendo che lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dall'ampliamento dell'insediamento produttivo non debba porsi ad aggravio della criticità preesistente segnalata dal piano dell'Autorità di bacino; si condivide quanto rilevato, tanto che il Rapporto Preliminare prescrive che prima di ciascun scarico nel canale è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione in grado di accumulare sufficiente quantità d'acqua e regimare la portata di scarico nel canale in accordo e secondo le

prescrizioni che verranno impartite dagli uffici tecnici del Consorzio di Bonifica competente e coerentemente con quanto previsto dalla LR n.4/2016;

- segnala che è stato recentemente emanato il r.r. 7/2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica [...]", attuativo della Legge regionale, rispetto al quale si raccomanda di verificare le previste modalità di gestione e smaltimento delle acque meteoriche; si prende atto di quanto rilevato, prescrivendo che il sistema di gestione delle acque meteoriche dovrà essere predisposto in conformità ai contenuti del Regolamento Regionale n.7/2017;
 - invita a valutare l'adozione di sistemi di recupero e riutilizzo e di gestione sostenibile delle acque meteoriche; si condivide quanto rilevato, tanto che tale indicazione è contenuta anche nel Rapporto Preliminare, si conferma l'indicazione richiamando i contenuti dell'All. L "Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano" del Regolamento regionale n.7/2017;
 - invita a valutare l'adozione di adeguati presidi per la tutela delle acque superficiali del corpo idrico recettore (es. dissabbiatore/disoleatore a monte del punto di scarico) in relazione alle acque dilavanti le aree destinate alla realizzazione del parcheggio; si condivide quanto rilevato, tanto che il Rapporto Preliminare prescrive che in fase esecutiva dovrà essere puntualmente verificata, anche in funzione delle attività effettivamente svolte, la necessità di prevedere sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali esterni, conformemente a quanto previsto dall'art.3 del RR n.4/2006;
 - prendendo atto di quanto riportato nel Rapporto Preliminare in relazione alla tematica dell'impatto acustico, ricorda che sulla valutazione previsionale di impatto acustico predisposta il Comune dovrà acquisire il parere di ARPA previsto dalla L.r. 13/2001 "Norme in materia di impatto acustico"; si prende atto di quanto rilevato;
 - invita a tenere in debita considerazione la valenza ambientale ed ecosistemica riconosciuta al contesto nel quale è individuato il comparto di variante, con particolare riferimento alla presenza di un "elemento di secondo livello" della Rete Ecologica Regionale (RER); si condivide quanto rilevato, tanto che il Rapporto Preliminare prescrive che si dovrà prevedere la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, lungo il margine orientale, meridionale e occidentale dell'area, realizzata con sesto d'impianto non regolare e che le specie da utilizzare per le siepi dovranno essere autoctone; si ritiene opportuno integrare tale prescrizione specificando che le specie da impiegare dovranno essere, oltre che autoctone, anche ecologicamente idonee al sito di intervento;
 - prende atto favorevolmente della verifica di adeguatezza del Piano di monitoraggio rispetto ai contenuti della variante e agli effetti sull'ambiente attesi dalla sua attuazione condotta dal Rapporto Preliminare; si prende atto di quanto rilevato;
 - sottolinea l'importanza di garantire l'attuazione del piano di monitoraggio, evidenziando come l'implementazione del monitoraggio (in termini di verifica di stato e modalità di attuazione delle azioni di piano e degli effetti sull'ambiente conseguenti) può restituire elementi conoscitivi funzionali a valutare la necessità/opportunità di apportare modifiche allo strumento urbanistico finalizzate a ottimizzarne l'attuazione e a migliorarne il profilo di sostenibilità ambientale; si condivide quanto rilevato, raccomandando l'implementazione dell'attività di monitoraggio prevista dal Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente;
- oltre la data del 18/01/2018 sono pervenuti i seguenti ulteriori contributi (allegati al presente provvedimento):
 1. **Consorzio di Bonifica Dugali – Naviglio – Adda Serio DUNAS** (prot.140 del 23.01.2018) che esprime parere favorevole;
 2. **ATS Valpadana Cremona** (prot.144/corte del 23.01.2018) che non rileva elementi di criticità in merito alla componente salute pubblica, fatta eccezione per l'impatto acustico per il quale si ritiene opportuno lo svolgimento di una campagna di misure ambientali a lavori ultimati, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto nell'analisi previsionale, inoltre ATS si

riserva di valutare aspetti di dettaglio quali il posizionamento del camino di saldatura e il layout dei macchinari nelle successive fasi di progettazione.

3. **Provincia di Cremona** (prot. 217/corte del 03.02.2018), giudicando ammissibile l'esclusione dalla procedura di VAS per la variante in esame presenta i seguenti contributi:
- premettere che con decreto del Presidente della Repubblica datato 03.07.2017, a definizione di un ricorso straordinario, è stato disposto l'annullamento della delibera di Consiglio provinciale n.113 del 23.12.2013, con la quale era stata approvata la variante al PTCP della Provincia di Cremona, precedentemente approvato con deliberazione n. 66 del 08.04.2009; conseguentemente, allo stato attuale, risultano vigenti le disposizioni contenute in quest'ultima deliberazione consiliare; evidenza che sono state considerate comunque positivamente le valutazioni effettuate dal Rapporto Preliminare, attuate sulla base della variante PTCP 2013, in quanto sostanzialmente in linea con la versione 2009 sopra richiamata, fatta eccezione per alcuni vincoli introdotti nel 2013 che, qualora ancora confermati dal PGT, adempiranno alla disciplina comunale; *si prende atto di quanto rilevato;*
 - rileva che, trattandosi di un ampliamento di un'attività produttiva, i contenuti della variante in esame risultano in linea con le disposizioni regionali per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) e pertanto nel merito, nulla osserva; *si prende atto di quanto rilevato;*
 - riconosce che l'impatto del progetto sulla produttività agricola, definito ragionevolmente trascurabile, possa ammettere la modifica non sostanziale degli ambiti agricoli strategici del PTCP ai sensi dell'art. 19bis, e il conseguente stralcio della superficie inferiore a 1 ettaro richiesto dalla variante; *si prende atto di quanto rilevato;*
 - accoglie le motivazioni che portano a determinare un beneficio in termini di gestione dei parcheggi da parte dei TIR, ma raccomanda tuttavia che in fase di progetto venga tecnicamente motivato quanto evidenziato dal rapporto preliminare laddove afferma testualmente che 'il traffico di accesso non si intensificherà in modo significativo in termini di transiti'; *si prende atto e si condivide quanto rilevato, prescrivendo di specificare tale aspetto;*
 - condivide le considerazioni formulate al capitolo conclusivo, ossia che i potenziali impatti negativi determinati dall'intervento siano compensati dalle misure di mitigazione previste, e che gli effetti migliorativi indotti riducano la significatività degli impatti stessi; comunque invita, per la fase progettuale, a meglio precisare le specie vegetali che si intendono mettere a dimora e la geometria del relativo impianto, in modo da poter effettuare una valutazione più approfondita nella fase successiva del procedimento; *si prende atto e si condivide quanto rilevato, prescrivendo di integrare il progetto come richiesto;*
 - rammenta che la documentazione di progetto deve comprendere anche la compilazione di un'autocertificazione, a firma di un Geologo, attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante con le risultanze dello Studio Geologico ed alla classe di fattibilità geologica da questo assegnata all'area oggetto di trasformazione urbanistica; l'autocertificazione in questione inoltre assevera la congruità della variante con le nuove limitazioni derivanti dal PGRA (Piano di gestione del rischio alluvionale); *si prende atto e si condivide quanto rilevato, prescrivendo di integrare il progetto con quanto richiesto;*

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, predisposta coerentemente con la VAS del PGT vigente, e dai contributi/osservazioni pervenuti;

VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull'ambiente del SUAP denominato "Rota Guido S.r.l." in variante al PGT vigente:

il SUAP in Variante al PGT del Comune di Corte de' Frati in oggetto prevede l'ampliamento dell'insediamento produttivo esistente della ditta Rota Guido S.r.l., al fine di soddisfare pienamente le esigenze lavorative ed organizzative della società. In particolare, l'ampliamento previsto con il SUAP insiste in parte sull'area classificata come ambito di trasformazione ATP1 del PGT vigente

(5.303,00 m²) ed in parte su una porzione del terreno di recente acquisizione pari a 9.500 m² (a destinazione agricola: "Aree agricole produttive - AE", oltre che Ambito Agricolo Strategico del PTCP). L'intervento amplia e completa lo stabilimento esistente, dotandolo tra l'altro di parcheggi in numero sufficiente per ricevere dipendenti e clienti, oltre ai necessari spazi dedicati al traffico veicolare interno ed alle aree di manovra per la movimentazione dei materiali. Il SUAP, pertanto, prevede il mantenimento della capacità insediativa esistente all'interno dell'ambito di trasformazione ATP1 e l'attribuzione del medesimo indice di utilizzazione territoriale (0,60 m²/m²) all'area attualmente agricola, con una superficie edificabile complessiva di circa 8.880 m².

L'intervento di SUAP può determinare potenziali impatti negativi, talvolta non trascurabili, anche in relazione alla vicinanza con insediamenti residenziali, ma anche effetti positivi in termini economici e in termini di mobilità, in quanto l'intervento previsto garantirà la realizzazione di adeguati spazi aziendali per ospitare i dipendenti e i mezzi pesanti indotti. Per i potenziali impatti negativi più rilevanti, ma anche per quelli poco significativi, sono state individuate specifiche misure di mitigazione, che ne hanno ridotto in modo determinante la significatività.

Nel complesso, quindi, la valutazione evidenzia come, con l'applicazione delle misure di mitigazione e miglioramento individuate, come integrate dal presente decreto, tutti i potenziali impatti attesi risultino mitigati o comunque come gli effetti potenzialmente indotti siano adeguatamente migliorati, riducendo in modo determinante la rilevanza degli impatti medesimi.

Per tutto quanto esposto, d'intesa con l'Autorità procedente,

DECRETA

1. di **NON ASSOGGETTARE** il procedimento SUAP denominato "**Rota Guido S.r.l.**" in variante al PGT vigente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS, comunque nel rispetto delle condizioni esplicitate al punto successivo;
2. di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
 - dovranno essere rispettate le misure di mitigazione contenute nel Rapporto Preliminare – capitolo 4.2;
 - nella documentazione di SUAP dovrà essere univocamente esplicitata la coerenza della variante rispetto alle disposizioni definite dalla LR n.31/2014 e agli indirizzi applicativi esplicitati dal Comunicato regionale n.50/2015;
 - il sistema di gestione delle acque meteoriche dovrà essere predisposto in conformità ai contenuti del Regolamento Regionale n.7/2017;
 - in fase esecutiva dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere, almeno in parte, la raccolta delle acque meteoriche e il loro impiego per usi compatibili coerentemente con i contenuti dell'All. L "Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano" del Regolamento Regionale n.7/2017;
 - durante il procedimento di SUAP per la valutazione previsionale di impatto acustico predisposta dovrà essere acquisito il parere di ARPA previsto dalla LR n.13/2001 "Norme in materia di impatto acustico";
 - le specie da impiegare per le siepi perimetrali dovranno essere, oltre che autoctone, anche ecologicamente idonee al sito di intervento;
 - in relazione alle dimensioni dell'intervento di SUAP, in fase progettuale dovrà essere tecnicamente motivata l'affermazione: "il traffico di accesso non si intensificherà in modo significativo in termini di transiti";
 - in fase progettuale dovranno essere precisate le specie vegetali che si intenderanno mettere a dimora per le siepi perimetrali e la geometria del relativo impianto;

- la documentazione di progetto dovrà comprendere anche l'asseverazione di congruità del SUAP in Variante con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali seguendo lo schema di asseverazione riportato nell'Allegato 6 della DGR n.X-6738/2017, a firma di un Geologo;
 - la documentazione tecnica relativa al progetto di raccolta e smaltimento della acque meteoriche nei canali consortili dovrà essere inoltrata al Consorzio DUNAS contestualmente alla richiesta di concessione di Polizia Idraulica per n.3 scarichi come previsto dalla documentazione a corredo della variante;
 - si raccomanda al Comune di provvedere allo svolgimento dell'attività di monitoraggio prevista dal Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web SIVAS, sul sito web istituzionale comunale e all'Albo Pretorio.

Corte de' Frati, 13 febbraio 2018

ALLEGATI

Allegato 01 – Verbale della Conferenza di Verifica

Allegato 02 – Contributi pervenuti



L'Autorità Competente per la VAS

Geom.Enrica Guarneri



L'Autorità procedente

Arch.Luigi Agazzi

